

COMUNE DI BREGANZE (VICENZA)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30 giugno 2016

Modifiche allo statuto comunale.

Articolo 73 Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, **che risponde nei termini previsti dalla legge**, circostanziate e specifiche istanze di interpello, riguardanti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del COMUNE con riferimento ai soli casi concreti e personali. L'istanza presentata non sospende le scadenze previste dalla disciplina tributaria e **non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.**

2. La risposta del COMUNE, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non sia comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del COMUNE, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.

3. IL COMUNE provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbiano presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe, ferma restando la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

4. IL COMUNE demanda ad apposito regolamento l'attuazione delle disposizione di cui trattasi per una puntuale e specifica applicazione della materia.